Art. 10 Domicilio e sede

1 Salvo che il presente Codice disponga altrimenti, le azioni si propongono:

a. contro una persona fisica, al giudice del suo domicilio;

b. contro una persona giuridica, enti o istituti di diritto pubblico oppure società in nome collettivo o in accomandita, al giudice della loro sede;

c. contro la Confederazione, alla Corte suprema del Cantone di Berna o al tribunale cantonale del Cantone di domicilio, sede o dimora abituale dell'attore;

d. contro un Cantone, a un tribunale del capoluogo cantonale.

2 Il domicilio si determina secondo il Codice civile[1] (CC). L'articolo 24 CC non è tuttavia applicabile.

[1] RS **210**